

Al **Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca**
nella persona del Ministro *pro tempore*
Viale Trastevere 76/A
00153 – Roma

**OGGETTO: Istanza di attivazione di corsi ordinamentali di abilitazione per gli Insegnanti
Tecnico Pratici ai sensi degli artt. 5 e 15 D.M. 10 settembre 2010, n. 249.**

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov _____ il ____/____/____

residente in _____ Prov _____ CAP _____

nella Via _____ n. _____

C.F. _____ e-mail _____

PEC _____

PREMESSO CHE

- L'istante è in possesso del seguente titolo di studio:

Diploma ITP _____

conseguito in data ____/____/____ con votazione ____/____

presso² _____

- Il titolo sopra specificato è valido ai fini dell'insegnamento tecnico-pratico, negli istituti di istruzione secondaria, per le classi di concorso di cui alla Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tabella B, D.P.R. n. 19/2016, per la/e seguente/i classe/i di concorso³:

| | | | | _____ | | | | | _____

| | | | | _____ | | | | | _____

- In passato sono stati attivati quattro percorsi speciali di abilitazione per gli insegnanti tecnico pratici (v. corsi riservati di abilitazione indetti con O.M. 15/06/1999 n. 153, con O.M. 07/02/2000 n. 33, con O.M. 02/01/2001 n. 1 e con D.M. 09/02/2005 n. 21).
- Tali percorsi, tuttavia, NON erano aperti a tutti gli aspiranti docenti, MA erano riservati soltanto a coloro che avessero già maturato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento.

¹ Da inviare al Miur **entro e non oltre il 16 maggio 2019**. Conservare copia della domanda inviata insieme alle relative ricevute di spedizione e ricevimento della raccomandata.

² Specificare denominazione, comune e provincia dell'istituzione che ha rilasciato il diploma ITP.

³ Indicare codice e denominazione della/e classe/i cui il diploma posseduto consente l'accesso (Es: B003 Laboratorio di Fisica). Per gli elenchi di sostegno è necessario il possesso della relativa specializzazione.

- Tali corsi speciali, proprio perché riservati soltanto ai docenti già in possesso di un requisito di servizio, non potevano essere considerati equivalenti ai canali ordinamentali di abilitazione previsti dalla prima parte dell'art. 402 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
- L'accesso alle SSIS è stato sospeso a partire dall'anno accademico 2008/2009 dall'art. 64, comma 4-ter, del D.L. 112/2008.
- Le procedure di abilitazione ordinarie sono state riattivate soltanto nell'anno scolastico 2012/2013, con i corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) previsti dal DM 249/2010.
- Con D.M. 10 settembre 2010, n. 249 è stato pertanto approvato, più precisamente, il regolamento concernente la “disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007 n. 244”.
- Detto regolamento, agli articoli 3, 7, 8 e 9, ha disciplinato i percorsi formativi preordinati alla acquisizione delle competenze necessarie per l'insegnamento, prevedendo il loro completamento con lo svolgimento di un tirocinio formativo attivo finale comprensivo dell'esame con valore abilitante.
- In particolare, il successivo articolo 10 ha previsto la istituzione dei corsi di tirocinio formativo attivo, regolamentandone lo svolgimento.
- Il successivo art. 15, nel dettare norme transitorie e finali, ha poi disposto che, in sede di prima applicazione della nuova normativa, ai TFA avrebbero potuto partecipare, tra gli altri, tutti coloro che fossero in possesso di un titolo di studio che consentisse l'accesso alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39/1998 (comma 1, lett. a) ovvero coloro che fossero iscritti ad uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei predetti titoli (comma 1, lett. b). Ciò, senza operare distinguo fra classi di concorso relative, per così dire, ad insegnamenti teorici (Tab. A, D.M. n. 39/1998, oggi Tab. A, D.P.R. n. 19/2016) e classi di concorso relative ad insegnamenti tecnico-pratici (Tab. C, D.M. n. 39/1998, oggi Tab. B, D.P.R. n. 19/2016), se non precisando al suo comma 4, nel testo novellato dal D.M. 25 marzo 2013, n. 81, che gli accessi al tirocinio formativo attivo “sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca ai sensi dell'art. 5” (disposizione quest'ultima che demanda al Ministero dell'Istruzione di definire annualmente gli accessi ai percorsi formativi sulla base del fabbisogno del personale docente, anche in questo caso senza operare distinguo tra docenti di teoria e docenti tecnico-pratici).
- Sulla base di tali premesse è stato emanato il D.M. 14 marzo 2012, n. 31, che ha definito i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno accademico 2011/2012.
- Il decreto non ha previsto alcun corso di TFA in favore degli ITP.
- Indi, è stato emanato il D.M. 16 maggio 2014, n. 312, con il quale è stata indetta per l'anno accademico 2014/2015 una selezione per l'accesso ai TFA, sempre finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado (art. 1, comma 1).

- Conformemente a quanto stabilito dal D.M. n. 249/2010, potevano partecipare alle prove di accesso ai corsi tutti coloro i quali, entro il termine ultimo per la presentazione della domanda, fossero risultati in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di cui al decreto n. 39/1998 (art. 3).
- Anche in questo caso la norma non ha operato distinguo fra classi di concorso di cui alla tab. A (insegnamenti teorici) e alla Tab. C (insegnamenti tecnico pratici).
- Sennonché, nell'allegato al D.M. n. 312/2014 (richiamato dall'art. 1, comma 3), tra le classi di concorso per le quali vengono attivati i corsi di TFA non veniva compresa alcuna classe di concorso relativa alla Tab. C del D.M. n. 39/1998, ossia alcuna classe di concorso relativa agli insegnamenti tecnico-pratici.
- Ancora una volta, dunque, gli ITP sono stati esclusi dalla possibilità di partecipare ai TFA ordinari.
- Tale situazione risulta, tuttavia, gravemente illegittima ed ingiusta in quanto, in base all'art. 2, L. n. 244/2007 e al D.M. n. 249/2010, gli ITP, al pari dei docenti laureati che prestano insegnamenti teorici, hanno diritto di conseguire un'adeguata formazione, strumentale all'ottenimento dell'abilitazione e/o idoneità all'insegnamento, e, quindi, avevano ed hanno pieno titolo a poter partecipare ai corsi T.F.A. ordinari.

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a,

CHIEDE

l'attivazione immediata dei corsi di abilitazione ordinamentali rivolti agli insegnanti tecnico pratici, con particolare riferimento a quelli per la classi di concorso sopra indicate, di interesse del/della scrivente

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE

in caso di mancata o negativa risposta alla presente entro il termine di giorni 15 (quindici) a far data dalla ricezione della stessa, il/la sottoscritto/a si riserva di adire senza ulteriore preavviso le opportune sedi a tutela dei propri diritti ed interessi.

Si allega fotocopia del documento di identità del/della sottoscritto/a.

Cordiali saluti.

_____, ____/____/_____
(luogo, data)

(firma)